



COMUNE DI OSSANA

Provincia di Trento

Regolamento

Acquedotto Comunale

**Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 aprile 1991
con deliberazione nr. 24/91**

Modificato:

- **con Deliberazione del Consiglio comunale nr. 43/97 dd 27.11.1997**
- **con Deliberazione del Consiglio comunale nr. 38/2002 dd 26.09.2002**

INDICE

<u>Generalità e definizioni</u>	pag. 2
<u>Art. 1 - Gestione dell'impianto</u>	pag. 3
<u>Art. 2 - Fornitura di acqua potabile</u>	pag. 3
<u>Art. 3 - Modalità per l'allacciamento e concessione nuova utenza – Domanda di allacciamento</u>	pag. 4
<u>Art. 4 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno</u>	pag. 5
<u>Art. 5 - Rimozione impianto esterno su richiesta utente</u>	pag. 6
<u>Art. 6 – Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno</u>	pag. 6
<u>Art. 7 – Misuratori</u>	pag. 7
<u>Art. 8 – Impianto esterno</u>	pag. 8
<u>Art. 9 – Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti</u>	pag. 8
<u>Art. 10 – Usi dell'acqua</u>	pag. 9
<u>Art. 11 – Impianti per uso pubblico</u>	pag. 10
<u>Art. 12 – Bocche antincendio private</u>	pag. 10
<u>Art. 13 – Sorveglianza degli impianti</u>	pag. 11
<u>Art. 14 – Subentri</u>	pag. 11
<u>Art. 15 – Durata della concessione</u>	pag. 11
<u>Art. 16 – Misurazione acqua</u>	pag. 12
<u>Art. 17 - Tariffe</u>	pag. 12
<u>Art. 18 – Fatturazione e pagamento</u>	pag. 12
<u>Art. 19 – Lettura contatori</u>	pag. 13
<u>Art. 20 – Funzionamento difettoso misuratore</u>	pag. 13
<u>Art. 21 – Regolarità della fornitura</u>	pag. 14
<u>Art. 22 – Disdetta</u>	pag. 14
<u>Art. 23 – Interruzione fornitura</u>	pag. 14
<u>Art. 24 – Disposizioni generali inerenti la contabilità di servizio</u>	pag. 14
<u>Art. 25 – Deroghe</u>	pag. 15
<u>Art. 26 - Fallimento</u>	pag. 15
<u>Art. 27 – Controversie</u>	pag. 15
<u>Art. 28 – Norme di sicurezza</u>	pag. 15
<u>Art. 29 – Norme finali</u>	pag. 15
<u>Art. 30 – Norme transitorie</u>	pag. 16
<u>Art. 31 – Sanzioni amministrative</u>	pag. 17
<u>Art. 32 – Avviso del termine ultimo per l'installazione del contatore</u>	pag. 18
<u>Art. 33 – Esecuzione d'ufficio</u>	pag. 18
<u>Art. 34 – Rivalsa delle spese relative ad opere di competenza dei privati eseguite d'ufficio</u>	pag. 18
<u>Art. 35 – Modalità di riscossione</u>	pag. 18

GENERALITA' E DEFINIZIONI

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dal serbatoio o dagli impianti di sollevamento, prelievo, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza. Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

Per impianto esterno si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza.

Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che rimane proprietario dello stesso dalla tubazioni stradale fino all'ingresso dell'abitazione. ¹**Può essere eseguito anche dal privato utente previa autorizzazione del Comune. In ogni caso la manutenzione ordinaria e straordinaria grava all'utente, pur nel caso sia ordinata dall'utente che dal Comune.**

Il Comune stesso potrà pertanto attuare le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguare l'impianto alle necessità del servizio. L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati, o del suo legale rappresentante, da procurarsi da parte del richiedente il servizio, nonché di permessi delle autorità competenti.

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori. L'esecuzione l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

Agli effetti dell'uso dell'acqua, si danno le seguenti definizioni:

1) **Uso domestico:**

si considera destinata a uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e gli altri ordinari impieghi domestici.

2) **Uso non domestico:**

si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, avente carattere duraturo, compreso l'innaffiamento di orti e piccoli giardini privati.

3) **Uso pubblico:**

quando l'acqua debba servire a:

- fontane pubbliche;
- bocche di innaffiamento strade o giardini pubblici;
- idranti stradali.

¹ Aggiunto testo con deliberazione consiliare nr. 38/2002 dd 26/09/2002

ART. 1

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia a termini dell'art. 16 della legge 20.03.1903 n. 103 e dell'art. 25 del T.U. approvato con R.D. 15.10.1925, n. 2578 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

I civici acquedotti sono di esclusiva proprietà del Comune il quale concede l'uso dell'acqua ai privati cittadini ed agli Enti, industrie, laboratori ecc. verso il pagamento di un corrispettivo determinato in base alle tariffe di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Il Comune si riserva, senza obbligo di indennizzi di qualsivoglia natura, la *facoltà* di disdire, sospendere, ritirare qualunque concessione per *l'uso dell'acqua* e ciò quando fosse necessario per introdurre agli impianti cambiamenti, completamenti, trasformazioni o riparazioni ritenuti opportuni per migliorare la efficienza o comunque per *altre* ragioni di pubblico interesse.

Il Comune non è in obbligo di costruire nuove apposite tubazioni stradali ove non ne esistono; di regola lo farà solo quando ad esclusivo suo giudizio un conveniente numero di utenti od un interesse pubblico giustificheranno la spesa necessaria e ciò fino al limite della proprietà comunale, fatte salve comunque le disposizioni legislative vigenti in materia di piani di lottizzazione.

ART. 2

FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Tutti gli edifici pubblici e privati vengono approvvigionati, per gli usi potabili e domestici, dal civico acquedotto.

Per gli edifici non serviti dalla rete del civico acquedotto, l'amministrazione si riserva di concedere la fornitura dell'acqua potabile secondo le modalità ritenute più opportune.

In caso di condominio la fornitura può essere unica o tante quante sono le unità immobiliari da servire a seconda del giudizio insindacabile *del* Comune, sulla scorta di motivazioni tecniche.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non può ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha subaffittato i locali.

E' *facoltà* dell'Amministrazione di concedere la fornitura *dell'acqua* potabile per utilizzi industriali e artigianali.

Nessuna derivazione può venire concessa a monte dei serbatoi di compenso sulle tubazioni di adduzione dell'acqua agli stessi.

Parimenti sono vietati allacciamenti di acqua dalle opere di presa, vaschette di interruzione, ripartitori, raccoglitori e simili posti lungo la condotta adduttrice.

In nessun caso è ammesso somministrare acqua potabile, anche parzialmente o stagionalmente a scopo irriguo o concedere utenze su terreni o lotti di terreno privi di regolare concessione edilizia. E' tuttavia concesso, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, annaffiare orti o giardini di stretta pertinenza degli edifici serviti dalla rete idrica, salvo il disposto di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

L'acqua sarà somministrata ai soli fabbricati situati nell'ambito del territorio comunale.

E' fatto assoluto divieto di usare l'acqua per scopi diversi da quelli dichiarati nell'istanza di concessione.

Chi contravviene al divieto di cui al comma precedente è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio delle forniture o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire le azioni previste dall'art. 31 del presente regolamento.

ART. 3

MODALITA' PER L'ALLACCIAMENTO E CONCESSIONE NUOVA UTENZA

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno, dall'esistente condotta dell'acqua al misuratore di utenza, il proprietario o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune, nelle forme previste in calce al presente articolo, affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie, per effettuare l'allacciamento.

Dovranno comunque essere eseguite a cura e spese dell'utente le opere per scavi, murarie e ripristini relative agli impianti esterni.

A tale scopo il Comune, accettata la domanda e verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente una offerta valida 60 giorni, salvo diversa specifica indicazione, notificando l'ammontare del contributo che dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori, commisurato al valore delle opere occorrenti come determinato annualmente dalla Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare. (qualora le opere vengano eseguite a cura del Comune).

Il Comune indicherà in linea di massima, e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua che restano, in ogni caso, subordinati alla concessione degli occorrenti permessi di passaggio delle tubazioni, ove necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune avrà il diritto di non eseguire la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Il Comune può autorizzare il richiedente ad eseguire direttamente l'impianto esterno, sotto la diretta sorveglianza del personale incaricato dal Comune e secondo le modalità stabilite dal Comune. In tal caso prima dell'inizio dei lavori il richiedente dovrà versare un importo forfettario a titolo di rimborso del costo di sorveglianza, nonché un idoneo deposito cauzionale per i lavori da eseguirsi sul suolo comunale, nella misura che sarà determinata annualmente dalla Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Consiliare.

In ogni caso dovrà essere versato al Comune un contributo a fondo perduto per posa contatore, che verrà determinato annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di fissazione delle tariffe idriche, spese di stipulazione contratto, od altro.

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

La domanda per la concessione di nuova utenza dovrà essere stesa in carta da bollo competente e compilata nei termini del modulo rilasciato dall'Amministrazione Comunale; dovrà venir firmata dall'utente o da un suo rappresentante munito di procura.

Le domande degli inquilini dovranno essere corredate dal Nulla Osta del proprietario compilato nei termini del modulo rilasciato dall'Amministrazione.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti dati e documenti:

- a) esatte generalità del richiedente con fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- b) scopo per il quale viene richiesta e usate l'acqua potabile;
- c) estratto di mappa catastale con le pertinenze;
- d) disegno del piano terreno, del cantinato con indicato il locale contatori acqua potabile, dal quale risulti individuato l'accesso per il letturista dal piano tipo e dalla sezione dell'intero edificio. Tali disegni dovranno essere in duplice copia con l'indicazione della rete interna di distribuzione, a partire dal contatore. I disegni dovranno essere in scala non inferiore a 1:100;
- e) dichiarazione di aver preso esatta conoscenza delle disposizioni del vigente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso ed alle successive modificazioni regolarmente approvate.
- f) eventuale autorizzazione scritta dell'Amministrazione o del proprietario dello stabile per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.
- g) eventuale permesso di passaggio delle tubazioni su proprietà privata, ove necessitano.

Qualora nell'edificio esistessero reti di distribuzione di acqua provenienti dal civico acquedotto ed utilizzate per usi non esclusivamente domestici, i tracciati delle varie reti dovranno essere indicati con colorazioni diverse. Una copia delle planimetrie e sezioni presentate sarà trattenuta dall'Amministrazione; l'altra copia verrà restituita all'utente *che* dovrà tenerla sempre a disposizione per eventuali operazioni di verifica da parte del personale tecnico comunale. Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta il presente Regolamento.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà versare gli importi stabiliti dall'Amministrazione comunale.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 45 della Legge 28.02.'985, N. 47 per l'erogazione dei pubblici servizi.

ART. 4

ESECUZIONE LAVORI, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ESTERNO

L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito a norma dell'art. 2, a cura o sotto la sorveglianza del Comune, che ne rimane proprietario a tutti gli effetti e che provvede, con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercirlo secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita *delle* occorrenti servitù da parte dei proprietari.

²**Può essere essere eseguito anche dal privato utente previa autorizzazione del Comune. In ogni caso la manutenzione ordinaria e straordinaria grava all'utente, pur nel caso sia ordinata dall'Utente che dal Comune.**

² aggiunto con deliberazione consiliare nr 38/2002 dd 26.09.2002

In ogni caso la derivazione dovrà venire eseguita con materiali ritenuti idonei a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale. E' fatto tuttavia assoluto divieto di porre in opera tubazioni in acciaio zincato. L'allacciamento alla tubazione comunque potrà essere eseguito con saldatura elettrica, ossiacetilenica o con collare di presa fornito dal Comune. Il rivestimento delle tubazioni dovrà venire ripristinato a perfetta regola d'arte.

Di regola il contatore, le bocche antincendio e le altre apparecchiature dovranno essere collocate all'interno dell'edificio in locale idoneo. In caso di impossibilità dette apparecchiature dovranno venire collocate in apposito pozzetto sotterraneo ispezionabile. Tale pozzetto, da riservare esclusivamente per l'acqua potabile, dovrà essere costruito a spese dell'utente, immediatamente all'ingresso della tubazione nella proprietà privata.

L'installazione delle apparecchiature dovrà seguire il seguente ordine:

- a) prima saracinesca a sfera;
- b) valvola di non ritorno;
- c) rubinetto di scarico delle tubazioni dell'impianto interno;
- d) filtro;
- e) contatore;
- f) seconda saracinesca a sfera;

Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, può essere prescritta la posa del riduttore di pressione e/o del giunto dielettrico.

L'allacciamento è consentito esclusivamente sul cielo della tubazione comunale e per nessun motivo la sezione del tubo potrà venir ridotta od essere ostacolato il normale deflusso dell'acqua.

Le tubazioni dell'allacciamento devono venire collegate fra loro a snodo, in modo da seguire il più possibile i movimenti del terreno e sopportare senza danni le vibrazioni determinate dalla densità del traffico sulla strada.

E' assolutamente vietato collegare direttamente le diramazioni dell'acquedotto con apparecchi, tubazioni o impianti contenenti vapore, acqua calda, liquidi diversi oppure con acqua non potabile o comunque di altra provenienza.

Prima di interrare le tubazioni dovrà essere accertata, da parte dell'incaricato comunale, la regolare esecuzione delle opere nonché la verifica di tutte le diramazioni a monte del contatore. L'incaricato del Comune dovrà inoltre provvedere al rilievo planimetrico e altimetrico dell'allacciamento fino al contatore, corredandolo di adeguata documentazione fotografica.

Altre disposizioni sulle modalità di esecuzione dell'allacciamento potranno venire impartite - caso per caso - nell'atto di concessione, in sede esecutiva dal personale tecnico comunale.

La derivazione non potrà venire nè collaudata nè interrata se priva dei requisiti previsti dai commi precedenti.

ART. 5

RIMOZIONE IMPIANTO ESTERNO SU RICHIESTA UTENTE

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'Amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli utenti interessati, come da successivo art. 22, dei contratti di fornitura acqua e rimborsare il Comune delle spese sostenute per la rimozione.

ART. 6

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Non è consentito all'Utente, nè al Proprietario o all'Amministratore dello stabile, manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, nè eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio acqua; se necessario, in casi del genere, il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'Utente o del Proprietario, addebitando le spese relative al lavoro.

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati da infrazioni del genere.

ART. 7

MISURATORI

Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dal Comune che, anche nel corso del contratto ne stabilisce a suo criterio l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla natura della fornitura ed il consumo minimo impegnato.

Gli apparecchi misuratori singoli o in batteria saranno localizzati nel luogo più idoneo stabilito dal Comune e preferibilmente nel punto più prossimo alla condotta stradale, non esposti al gelo e di facile accesso ai dipendenti del Comune.

Sul misuratore e sui relativi rubinetti di uscita e di entrata il Comune ha facoltà di apporre i contrassegni ed i sigilli eventualmente prescritti dall'Ufficio Metrico e quelli che riterrà opportuno a tutela dei propri diritti.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune, è soggetto all'ammenda prevista dall'art. 31 del presente regolamento, oltre al pagamento delle eventuali spese per le riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate nonché di manomissioni degli apparecchi di misura e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

Pur dopo la formalizzazione del rapporto di utenza, l'Utente non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dal Comune a richiesta verbale (anche telefonica) dell'interessato; in caso di infrazione a tale norma il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità e l'Utente dovrà versare al Comune una penale da questo stabilita.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore; qualora l'Utente contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione saranno a carico dell'Utente.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili e, a richiesta del Comune è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'Utente, il Comune avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa.

E' fatto divieto all'Utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento, oltrechè ripetere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una penale pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso.

In caso che l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore, l'Amministrazione, su richiesta dello stesso, cambierà l'apparecchio per effettuare la verifica.

Qualora venisse riscontrato il lamentato difetto, le spese delle prove saranno a carico dell'Amministrazione e l'eccedenza di consumi contabilizzata verrà detratta in base alle indicazioni del nuovo contatore riferite ad un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Se invece la verifica comprovasse la precisione dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del cinque per cento in più o in meno con deflusso normale, le spese delle prove saranno a carico dell'utente reclamante.

ART. 8 IMPIANTO INTERNO

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile - o per esso dell'Utente - il quale dovrà servirsi di un installatore che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle istruzioni di massima che potrà ottenere dal Comune stesso. Resta pertanto estraneo e sollevato il Comune da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di acqua o da altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni, anche successive, dell'impianto interno.

Salvo l'autorizzazione scritta del Comune, non è consentita l'installazione sull'impianto interno di apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla regolarità di erogazione dell'acqua.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

ART. 9 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Negli impianti l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro e venti

centimetri dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore;

- b) nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione *del* gelo e dal calore, quindi in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, *le condotte* dovranno essere convenientemente coibentate. Gli impianti *che* d'inverno per qualsiasi ragione non venissero usati dovranno venire vuotati interamente e gli scarichi mantenuti aperti.
Qualora l'Amministrazione tramite propri incaricati, abbia constatato *che le condotte* o le apparecchiature dell'utenza possano correre il pericolo di gelarsi può imporre con motivato provvedimento di adeguare l'utenza stessa, alle norme del presente regolamento
- c) nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, *dette* tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento;
- d) nei punti più depressi *delle* condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico.
Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico, anche il rubinetto di intercettazione;
- e) è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro, acquedotto o comunque non commiste a sostanze estranee.
E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte *le* bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra *del* livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- f) l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato, come presa di terra per il collegamento ad apparecchi elettrici;
- g) è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purchè gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata *anche* in caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione *del* Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza da parte dell'utente, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Gli utenti sono comunque tenuti a rispondere alle Norme di Legge, di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento; dovranno, inoltre, osservare le disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore. Il Comune inoltre non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

ART. 10 USI DELL'ACQUA

L'acqua viene di norma concessa per uso domestico. E' facoltà del Comune di concederla anche per altri usi.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore, salvo il diritto di sospensione della fornitura e di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

E' vietato all'Utente cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dal Comune senza autorizzazione scritta. E' quindi vietato ad ogni utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua a proprietari o inquilini di altre unità immobiliari.

In particolare la derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà già utente diviene oggetto di compravendita, cessione e quindi non è più servita direttamente dall'acquedotto comunale o venga a formare una nuova unità immobiliare in quanto detta parte deve ritenersi non più servita direttamente dall'acquedotto comunale.

Ove si verificano derivazioni irregolari l'utente originario ed il nuovo utente saranno solidalmente responsabili per il pagamento dei canoni maturati fino al rilascio di regolare concessione a favore della nuova utenza, salve comunque le sanzioni previste per la violazione del Regolamento.

ART. 11 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c) idranti stradali;

E' fatto divieto di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici; dalle bocche di innaffiamento di strade *dei* giardini pubblici e di lavaggio delle fognature nonché dagli idranti stradali se non dalle persone a ciò autoizzate e per gli usi cui sono destinate.

Nelle fontane pubbliche è vietato lavare biancheria, utensili ed in genere oggetti *che* possono lordare l'acqua.

ART. 12 BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

In seguito ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione dalle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

Le costruzioni delle suddette prese vengono eseguite dal Comune o previa autorizzazione scritta del Comune, previo parere favorevole dell'Ispettorato provinciale Antincendi e i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio. La relativa spesa viene posta a carico del richiedente, con le modalità di cui all'art. 2.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato uno speciale sigillo e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicare i sigilli. Il Comune non assume nessuna responsabilità circa la efficacia delle bocche antincendio al momento dell'uso.

Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, da appositi provvedimenti tariffari normativi.

ART. 13

SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI

Gli incaricati comunali per la sorveglianza e la custodia dell'acquedotto avranno diritto al libero accesso in tutti quei luoghi ove esistano installazioni e derivazioni di acqua del civico acquedotto.

E' rigorosamente vietato ai non addetti alla sorveglianza, custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dell'acqua potabile accedere alle opere di presa, alle vaschette di interruzione, ai raccoglitori, ai ripartitori, ai serbatoi di compenso, camerette di manovra del civico acquedotto.

A chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente comma verranno comminate le sanzioni previste dall'art. 31 del presente Regolamento, salvo l'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

ART. 14

SUBENTRI

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve avvisare subito il Comune presentando l'apposita domanda; diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di acqua lasciato insoluto dall'utente cessante. A carico del subentrante il Comune applicherà un contributo pari al valore in lire di 250 metri cubi di acqua, valutati alla tariffa base applicata nel momento del subentro; ciò a titolo di compenso per le spese che il Comune dovrà sostenere per la voltura, eventuali opere di revisione della presa ed altro.

ART. 15

DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni hanno la durata di un anno a partire dal 1° gennaio, e se avranno principio nel decorso dell'anno, avranno durata corrispondente alle frazioni dell'anno in corso e a tutto l'anno successivo. In seguito si prorogheranno tacitamente di anno in anno a meno che una delle due parti dia disdetta, (da comprovarsi con ricevuta da rilasciarsi dall'Ufficio Comunale e con lettera raccomandata) prima del 30 settembre di ciascun anno.

ART. 16 MISURAZIONE ACQUA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata da contatore. Sono ammesse forniture a forfait solo per le bocche antincendio o per particolari impianti ad uso pubblico.

Il Comune, con l'accettazione della domanda di somministrazione e con l'esazione degli importi di cui all'art. 3 non assume alcun impegno circa la data di installazione o riapertura del misuratore.

L'utente, però, potrà chiedere la restituzione di quanto versato qualora l'installazione o la riapertura non avvenisse entro 90 giorni dalla firma della domanda di somministrazione dell'acqua, salvo quanto previsto dalle norme transitorie, inerenti la prima installazione del contatore a misura.

ART. 17 TARIFFE

Le tariffe per le forniture dell'acqua, nonché il nolo del contatore sono determinate dall'Amministrazione comunale con apposita deliberazione da assoggettarsi alle superiori approvazioni di legge.

Qualsiasi tasso od imposta presente e futura relativa al contratto, consumi, misuratori od altro, che comunque si riperquota sulla tariffa, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

ART. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune provvederà alla fatturazione nei periodi stabiliti dalla Giunta Comunale. I consumi saranno determinati sulla scorta del successivo art. 19. La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Nel caso di utenza unica condominiale o utenza a servizio di più appartamenti il diritto al prelievo così come i computi delle eccedenze rispetto al minimo vengono calcolati singolarmente per ogni appartamento.

L'utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dal Comune e eventualmente riportate sul retro della bolletta.

A carico dell'Utente moroso, che entro dieci giorni dalla decorrenza indicata in bolletta non abbia provveduto al pagamento, sarà applicata una penalità pari al 5% dell'importo complessivo esposto in bolletta.

Saranno inoltre addebitati, rapportati al periodo di effettivo ritardo gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto vigente all'inizio di ogni quadrimestre, fatto salvo comunque ogni altro ulteriore danno.

Inoltre, trascorsi 60 giorni dalla scadenza della bolletta, non provvedendo l'Utente al pagamento, il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'Utente, salva ogni altra azione per il recupero *del* credito. In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'Utente può presentare reclamo al Comune ma è comunque tenuto

ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno liquidati a parte dal Comune.

Il pagamento delle tariffe avviene mediante Tesoriere Comunale e si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

ART. 19 LETTURA CONTATORI

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dalla Giunta Comunale; l'Utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali sia per dette operazioni sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

Nel caso di rifiuto da parte di concessionari proprietari, inquilini ed affittuari a permettere le letture e ispezioni di cui al comma precedente il Comune sospenderà l'erogazione dell'acqua potabile.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio dei consumi in occasione della successiva prima lettura effettiva.

Nel caso di constatata erronea indicazione di un contatore, e nell'impossibilità per qualsiasi causa di effettuare il rilevamento dei consumi gli stessi verranno determinati in via presuntiva ed addebitati nel modo che segue:

- a) in base alla media dei consumi dei due anni precedenti (o frazioni di anno se l'utenza è in atto da più di un anno;
- b) sulla base di 200 litri/persona/giorno nel caso di utenza nel primo anno di esercizio.

ART. 20 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO MISURATORE

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che, previe le opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se invece l'Utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato comunale in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'Utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quanto risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

ART. 21 REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per i relativi danni *che ne* potessero conseguire.

Nell'eventualità di interruzione *del* servizio di erogazione dell'acqua è obbligo del Comune di preavvertire i censiti della zona interessata.

In periodi eccezionali di siccità il Sindaco può con propria ordinanza limitare l'uso dell'acqua ai soli usi domestici *e/o* soltanto ad alcune ore della giornata.

Ai contravventori della norma di cui al comma precedente di cui al successivo art. 31.

ART. 22 DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui gli succeda altro *Utente*, deve darne tempestiva comunicazione al Comune inviando lettera raccomandata, o presentandosi alla Sede per ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo *del* misuratore; dovrà comunque rispondere *del* consumo di acqua e *del* nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare la polizza di somministrazione acqua resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo *nel* quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio *del* Comune.

Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli incaricati comunali per le necessarie operazioni di chiusura e di rimozione *del* misuratore, il Comune avrà il diritto di azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 23 INTERRUZIONE FORNITURA

Il Comune avrà il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua all'Utente, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nei seguenti casi:

- ritardi di pagamento da parte dell'Utente degli importi dovuti al Comune a qualsiasi titolo come stabilito dall'art. 18;
- infrazioni od opposizioni da parte dell'Utente a quanto stabilito negli artt. 5, 6, 9.

ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI LA CONTABILITA' DEL SERVIZIO

La Giunta Comunale determina le norme per la contabilità ed il controllo della gestione, per la compilazione di un dettagliato conto di spesa e di produzione di ogni esercizio, per la tenuta dei registri e delle fatture, per la modalità di pagamento e per quanto altro occorre per la regolare contabilità del servizio.

ART. 25 DEROGHE

L'Amministrazione comunale può derogare alle norme del presente regolamento solo per utenze su edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico, o in caso di dimostrata impossibilità ovvero eccessive difficoltà tecnica o eccessiva onerosità in relazione alle spese incontrate dagli utenti, purchè risulti assicurata la sicurezza degli impianti installati.

ART. 26 FALLIMENTO

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa, qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

ART. 27 CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia le parti riconoscono come solo competente il Tribunale di Trento.

ART. 28 NORME DI SICUREZZA

L'Utente dovrà osservare tutte le norme e disposizioni prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni non indicate sopra che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

Quando sospende l'uso dell'acqua l'Utente deve chiudere accuratamente i rubinetti del misuratore e degli apparecchi di utilizzazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 29 NORME FINALI

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale. L'Utente ha comunque diritto in conformità alla vigente normativa, ad ottenere copia od a prendere visione dello stesso presso l'Ufficio comunale. Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline relative alla somministrazione dell'acqua.

Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, dell'entrata in vigore del presente regolamento, dell'appalto ed entrata in funzione del servizio di posa contatori, ed invita tutti gli utenti dell'acquedotto comunale a presentare domanda di posa contatore a sensi dell'art. 4 del presente regolamento, entro il termine massimo di due mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

ART. 30

NORME TRANSITORIE

Nei confronti degli Utenti di fatto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno applicate le seguenti norme transitorie:

- a) compatibilmente con le norme di sicurezza e di organizzazione aziendale gli impianti già esistenti, anche se non perfettamente conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, potranno essere ritenuti idonei, sulla base delle valutazioni eseguite dalla Commissione comunale di cui all'art. 3 in fase di regolarizzazione dei contratti di somministrazione acqua potabile secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla commissione stessa. Il Comune si riserva comunque, nell'ambito di programmi di razionalizzazione, di valutare nel prosieguo del tempo eventuali modifiche da apportare agli impianti stessi, negli interessi generali di sicurezza, economicità e di buon funzionamento;
- b) In ordine alla fatturazione il periodo transitorio dal sistema di misurazione a bocca tassata al sistema di misura a contatore sarà così disciplinato:
 - nel caso l'installazione del contatore avvenga nel primo semestre dell'anno di riferimento, la misura del consumo sarà calcolata sulla media mensile del periodo misurato, rapportata a tutto l'anno, con riferimento alla [Tabella "A"](#) in calce al presente articolo redatta in conformità all'art. 9.3 della L. 24.4.1989 n. 144.
 - nel caso di installazione del contatore nel 2° semestre dell'anno di riferimento la misura del consumo avverrà a bocca tassata con riferimento alla [Tabella "B"](#) in calce al presente articolo, redatta in conformità all'art. 9.3 della L. 24.4.1989 n. 144.
- c) le modifiche che si rendessero necessarie agli impianti esterni, in sede di posa contatori, potranno essere effettuate sia a cura del concessionario, in questo caso sotto la sorveglianza del personale tecnico comunale, sia a cura del Comune, il quale addebiterà al concessionario il valore delle opere effettuate.
- d) la commissione idrica comunale, potrà richiedere che prima di iniziare i lavori di posa contatore in un unico stabile siano presentate le domande da parte di tutti gli utenti dello stabile stesso.
- e) ³Alla data del 31.12.1998 dovrà essere conclusa presso ogni utenza l'installazione del contatore a misura. Di tale termine dovrà essere data notizia dal Sindaco con avviso pubblico.

³ Aggiunto comma e) con deliberazione consiliare nr. 43/97 dd 27.11.1997

TABELLA " A "

A - TARIFFA PER USI DOMESTICI

fino a 150 m.c. annui (consumo minimo contrattuale) ... L. /m.c.
da 150 a 300 m.c. annui L. /m.c.
oltre 300 m.c. annui L. /m.c.

B - TARIFFA PER USI NON DOMESTICI

fino a 150 m.c. annui (consumo minimo contrattuale) ... L. /m.c.
da 150 a 250 m.c. annui L. /m.c.
oltre 250 m.c. annui L. /m.c.

C - TARIFFA PER ALLEVAMENTO ANIMALI L. /m.c.

D - QUOTA FISSA PER OGNI CATEGORIA DI UTENZA DETTA ANCHE NOLO CONTATORE

Contatore da 1/2" pollice L. /anno o frazione
Contatore da 3/4" pollice L. /anno o frazione
Contatore da 1" pollice L. /anno o frazione

TABELLA " B "

- A) per le prime due spine tassate (appartamenti privati ed alberghi) L.
B) tutte le bocche tassate successive alle prime due di cui
al precedente punto A) L.
C) per la prima spina tassata di bar e macelli L.
D) tutte le spine successive alla prima di cui al precedente punto C) ... L.
E) per la prima spina tassata di negozi, officine, distributori
per lavaggio, panifici L.
F) tutte le spine successive alla prima di cui
al precedente punto E) L.
G) per le spine esterne: fontane, orte, giardini L.
H) Abbeveratoi per allevamento animali L.
=====

ART. 31

⁴SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi degli art. 106 e seguenti del T.U. della Legge comunale e provinciale.

⁴ modifica del testo approvata con deliberazione consiliare nr. 43/97 dd 27.11.1997

⁵ART. 32

AVVISO DEL TERMINE ULTIMO PER L'INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

Il Sindaco dà notizia, con avviso pubblico, del termine ultimo per l'installazione del contatore ed invita tutti i soggetti allacciati all'acquedotto comunale, che non vi abbiano provveduto, a provvedere all'installazione del contatore in un periodo non posteriore al 31.12.1998 (dopo la segnalazione dell'avvenuta installazione, il Comune provvederà alla sigillatura e prova del contatore).

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto all'invito di cui al comma precedente, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso, determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 33

ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando siano trascorsi inutilmente i termini fissati dal Sindaco nell'ordinanza di cui all'art. 32, il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio alla compilazione degli elaborati di cui all'art. 3 ed alla esecuzione delle opere stesse, a totali spese dei proprietari inadempienti, applicando anche l'eventuale sanzione amministrativa indicata nella stessa ordinanza.

ART. 34

RIVALSA DELLE SPESE RELATIVE AD OPERE DI COMPETENZA DEI PRIVATI ESEGUITE D'UFFICIO

Le spese anticipate dal Comune per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento, di atti, lavori, opere di competenza dei privati o provocate dalla negligenza dei privati, sono recuperate, maggiorate delle eventuali spese generali e di assistenza tecnica ai lavori da determinarsi a seconda del caso - applicando, per la riscossione, le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 28.1.1998 nr. 43 e s.m.

ART. 35

MODALITA' DI RISCOSSIONE

Gli importi di cui all'art. 40 del presente Regolamento sono riscossi mediante ruoli nominativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 28.01.1988 nr. 43 e s.m. con la procedura prevista per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, nel caso in cui il titolare della derivazione di presa non provveda al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

⁵ con deliberazione consiliare nr. 43/97 dd 27.11.1997 vengono aggiunti gli artt. 31 – 32 – 33 – 34 e 35.